



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.68 del 25/09/2023 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Codice Etico della Scuola Superiore Meridionale;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Codice Etico della Scuola Superiore Meridionale.

Il suddetto Codice Etico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



**CODICE ETICO  
DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

**(Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n. 68 del 25/09/2023)**

## **Premessa**

La Scuola Superiore Meridionale, come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale, opera come comunità educativa e di apprendimento (learning community) e richiede alla propria comunità universitaria l'osservanza dei principi costituzionali, quali il principio di uguaglianza, il principio di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, il principio di libertà di arte e scienza e del loro insegnamento, il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità etico-sociali nei confronti della Scuola necessari per migliorare la convivenza e lo spirito di appartenenza.

Il Codice Etico si propone, quindi, di configurare i valori fondamentali che sono alla base della sua funzione istituzionale individuandoli nel:

- a) rispetto della dignità umana;
- b) rifiuto di ingiuste discriminazioni;
- c) rispetto delle diversità individuali e culturali;
- d) pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- e) l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- f) i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza;
- g) l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza;
- h) l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica anche con approccio interdisciplinare;
- i) il rispetto del criterio del merito.

Il rispetto di tali valori fondamentali deve rappresentare, per la comunità della Scuola Superiore Meridionale, un interesse primario.

### **Art.1- Ambito di applicazione-**

1. Il presente Codice si applica a tutti gli appartenenti alla Comunità della Scuola Superiore Meridionale composta dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non di ruolo, dal personale tecnico-amministrativo (compresi i dirigenti), di ruolo e non di ruolo, dagli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato, dai titolari di assegni di ricerca, dai titolari di incarichi di insegnamento e da tutti coloro che, con la Scuola, collaborano in base ad un rapporto formalizzato (componenti di Organi, Commissioni, gruppi di ricerca etc.). Gli appartenenti alla Comunità si impegnano al rispetto del Codice Etico, sia individualmente che nell'ambito degli organi collegiali di cui sono chiamati a far parte, sia quando svolgono incarichi esterni nell'interesse e su autorizzazione della Scuola.

2. Il presente Codice si applica anche nel caso in cui i soggetti siano in aspettativa, fuori ruolo, congedo, etc. nonché ai soggetti che prestano servizio nella Scuola in posizioni di comando, distacco, in convenzione (per una percentuale anche inferiore al 100%) o in posizioni analoghe. I soggetti della Scuola che prestano servizio presso altre Amministrazioni in posizioni di comando, distacco, in convenzione al 100% o in posizioni analoghe sono soggetti alla normativa vigente presso tali Amministrazioni.

3. Il presente Codice costituisce completamento della disciplina vigente in materia di diritti, doveri e responsabilità del personale docente e ricercatore, di ruolo e non di ruolo, del personale tecnico-amministrativo (compresi i dirigenti), di ruolo e non di ruolo, degli allievi, dei titolari di

assegni di ricerca, dei dottorandi, dei titolari di incarichi di insegnamento e di tutti coloro che, con la Scuola, collaborano in base ad un rapporto formalizzato.

#### **Art. 2- Rifiuto di ogni discriminazione-**

1. Si ha discriminazione laddove un'intera categoria di persone, in ragione di fattori quali, la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali o di salute, la gravidanza, le diverse abilità, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupa in ambito universitario, si trovi svantaggiata in conseguenza di una prassi o di un criterio di comportamento apparentemente neutro, a meno che tale prassi o criterio non sia obiettivamente giustificato da una finalità legittima e la modalità per il suo conseguimento sia da ritenersi necessaria e adeguata.
2. Si ha discriminazione laddove una persona, in ragione dei fattori elencati al punto 1) subisca un trattamento meno favorevole di un'altra persona che si trovi in una situazione analoga.
3. La Scuola incoraggia tutte le iniziative volte a proteggere le categorie svantaggiate ed a valorizzare le diversità, impegnandosi ad inibire qualunque condotta prevaricatoria, persecutoria e discriminatoria attuata da parte di un componente della comunità che si sostanzia in una persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità della persona sul luogo di lavoro.

#### **Art. 3- Abuso della propria posizione-**

1. Agli appartenenti alla Comunità della Scuola non è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio al fine di indurre altri soggetti ad eseguire indebitamente prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Al personale docente e ricercatore è fatto divieto di attribuire vantaggi di carriera (universitaria, accademica o lavorativa) a sé o ad altri, oppure svantaggi di carriera (universitaria, accademica o lavorativa) ad altri mediante l'uso distorto di strumenti giuridici o economici idonei a ottenere un vantaggio o a determinare uno svantaggio, in difetto di ragioni oggettive che giustificano, in base alla legge, l'attribuzione del diritto del vantaggio o dello svantaggio.
3. Al personale docente, ai titolari di incarichi di insegnamento, ai ricercatori è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto da parte degli allievi all'acquisto di una o più pubblicazioni.
4. L'abuso ricorre anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti della Scuola.

#### **Art. 4- Abusi e molestie sessuali-**

1. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola non pongono in essere alcuna forma di molestia, violenza, sopruso di natura sessuale, nonché ogni comportamento assimilabile. La Scuola si impegna ad assicurare alle vittime accertate una sollecita protezione.
2. Costituiscono abusi e fastidi sessuali: a) le richieste di favori o prestazioni sessuali; b) le proposte di prestazione di favori o prestazioni sessuali; c) gli atteggiamenti, le espressioni, i gesti, aventi ad oggetto la sfera della sessualità, rivolti a una o più persone.
3. Gli abusi e fastidi sessuali si considerano aggravanti qualora esista una posizione dominante tra chi li commette e chi li subisce o se, per realizzarli, sia stato creato un clima ostile, intimidatorio ed offensivo per indurre le vittime a subirli.

#### **Art. 5-Doni e benefici-**

1. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola non possono richiedere, accettare, fare o promettere qualsiasi offerta di beni o benefici allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, il regolare svolgimento della vita della Scuola.
2. Trovano applicazione le norme dettate nel Codice di Comportamento della Scuola Superiore Meridionale ai cui contenuti di dettaglio si rinvia.
3. Non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo l'onere di informare la Scuola, il ricevimento di premi, onorificenze, riconoscimenti connessi all'attività istituzionale svolta presso la Scuola o per meriti speciali (solidarietà, volontariato, pubbliche benemerenze, invenzioni etc.) e attribuiti da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro.

#### **Art. 6- Uso del nome e reputazione della Scuola-**

1. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola sono tenuti a rispettare il buon nome, la reputazione e l'immagine della Scuola ed a non recare alcun danno.
2. Ad alcun appartenente alla Comunità della Scuola è permesso:
  - a) di utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Scuola;
  - b) di utilizzare la reputazione della Scuola associandola ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne incompatibili anche non remunerate;
  - c) di esprimere punti di vista personali spendendo il nome della Scuola;
  - d) di utilizzare i servizi informatici della Scuola in associazione ad attività professionali, impieghi ed altre attività esterne.

#### **Art. 7- Uso delle risorse e delle strutture della Scuola-**

1. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola sono tenuti a disporre delle strutture della Scuola o in uso alla stessa con responsabilità ed a preservare la funzionalità a vantaggio di tutti.
2. Ciascun appartenente alla Comunità della Scuola deve usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta della Scuola.
3. Ad alcun appartenente alla Comunità della Scuola è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della Scuola per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli della Scuola o non approvati da quest'ultima.

#### **Art. 8- Libertà accademica-**

1. La Scuola riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come presupposto della propria missione istituzionale.
2. Nel rispetto dei principi del comma precedente i docenti e i ricercatori, i titolari dei contratti di ricerca, gli assegnisti e i titolari di incarichi di insegnamento cooperano all'attuazione degli indirizzi formativi e di ricerca adottati dagli Organi nazionali preposti e da quelli della Scuola.
3. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola che rivestano cariche politiche o sindacali presso soggetti pubblici o privati sono tenuti a non utilizzare le relazioni o le informazioni connesse a tali cariche per richiedere o ottenere vantaggi di carriera, per sé o per altri. L'attività sindacale all'interno della Scuola si svolge nei casi e nei modi previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.
4. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola si impegnano a garantire la massima condivisione dei risultati della ricerca svolta all'interno della Scuola ed a non servirsene per fini privati.

5. La Scuola promuove e incentiva la diffusione della conoscenza anche attraverso l'accesso aperto via internet, fatta salva la tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

#### **Art. 9- Gestione della proprietà intellettuale-**

1. Ciascun appartenente alla Comunità della Scuola è riconosciuto come titolare dei diritti morali sulle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali frutto delle ricerche in conformità alla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

2. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio. Sono inoltre tenuti ad astenersi dall'appropriazione e attribuzione, a sé stessi e ad altri, di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui sono ufficialmente presentate o divulgate o dall'omissione della citazione delle fonti.

3. I risultati dell'attività della ricerca svolta per conto della Scuola non possono essere divulgati senza l'indicazione degli apporti individuali di coloro che hanno contribuito a conseguirli.

4. In mancanza di una espressa autorizzazione della Scuola, l'autore di opere di ingegno o di invenzioni industriali appartenenti alla Scuola non può servirsene per finalità personali o estranee a quelle istituzionali.

5. Nella redazione delle pubblicazioni frutto di attività di ricerca, i docenti e i ricercatori evitano forme di utilizzazione non corretta degli altrui risultati. Nello specifico hanno l'obbligo di:

a) astenersi dall'utilizzare concetti, frasi o dati riportati in altre pubblicazioni, relazioni e rapporti non espressamente citati;

b) assicurare che le proprie pubblicazioni si caratterizzino per rigore e serietà del metodo ed originalità dei risultati;

c) indicare l'affiliazione alla Scuola e riconoscerne il sostegno. Ulteriori affiliazioni sono ammesse in presenza di specifici accordi o convenzioni di collaborazione istituzionale.

6. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:

a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità e libertà;

b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;

c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

7. I professori della Scuola sono chiamati ad impegnarsi con dedizione nella formazione dei giovani studiosi, consigliando loro le esperienze e i temi di ricerca più formativi, seguendo i lavori e favorendo in modo imparziale l'accesso ai canali di finanziamento e alla sede di pubblicazione dei risultati.

#### **Art. 10- Conflitto di interesse-**

1. Si ha conflitto di interesse quando l'interesse privato di un appartenente alla Comunità contrasti realmente o potenzialmente con l'interesse non solo economico della Scuola. Per conflitto di interesse attuale si intende la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) della persona (agente) tende a interferire con l'interesse primario della Scuola, verso la quale la prima ha precisi doveri e responsabilità. Per conflitto di interesse potenziale si intende la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) della persona agente potrebbe potenzialmente

tendere a interferire con l'interesse primario della Scuola, verso la quale la prima ha precisi doveri e responsabilità.

2. Tutti gli appartenenti alla Comunità, nei loro rapporti esterni ed interni, devono privilegiare gli interessi della Scuola rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per sé stessi o per i loro familiari. In tale prospettiva, tutti gli appartenenti alla Comunità devono, ove possibile, evitare ogni situazione di conflitto e devono astenersi da ogni attività che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della Scuola.

3. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola che, in una determinata operazione o in una circostanza, hanno interessi in conflitto anche solo potenziale con quelli della Scuola, devono darne notizia ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento della Scuola.

4. Alcune tipologie di relazioni che possono generare situazioni di conflitto di interesse e sono:

- Relazioni interpersonali: scambio di doni, regali ed altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso o di cortesia purché di modico valore, nei termini stabiliti dal Codice di Comportamento della Scuola ai cui contenuti di dettaglio di rinvia;

- Relazioni "finanziarie" o "patrimoniali": presenza di rapporti finanziari (es. crediti o debiti) o di partecipazioni sociali di controllo o comunque significative in società o altri enti che hanno rapporti con la Scuola;

- Relazioni "contrattuali" di controllo: controllo di società o enti, derivante da contratti, o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento, nonché il controllo nella forma dell'influenza dominante;

- Relazioni "familiari/affettive": situazioni di coniugio, convivenza, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado;

- Relazioni "professionali": collaborazione professionale – sia diretta che indiretta – di carattere privato.

#### **Art. 11- Nepotismo e favoritismo-**

1. La Scuola disapprova ogni forma di nepotismo e favoritismo e richiede agli appartenenti alla Comunità della Scuola di riferire con tempestività agli organi competenti i casi di condotte sospette.

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, un assegnista o un componente del personale tecnico amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire chiamate o incarichi, influire sui concorsi o su selezioni e in particolare sull'avvio e sullo sviluppo della carriera universitaria o della carriera lavorativa di figli, familiari entro il quarto grado, conviventi, compresi gli affini entro il secondo grado.

3. Al nepotismo sono assimilati comportamenti di favoritismo dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo verso allievi e colleghi inquadrati in posizioni inferiori intesi come condotte arbitrarie messe in atto al fine di far prevalere interessi che condizionino la valutazione del merito, in contrasto con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati meritevoli, sia nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi dei percorsi di carriera, universitaria o lavorativa, sia nella stipula di contratti con persone fisiche o giuridiche.

#### **Art. 12 -Diffusione e promozione del Codice-**

1. La Scuola promuove il Codice e la diffusione delle norme etiche contenute in esso mediante ogni mezzo ritenuto idoneo alla sua visione.

2. Gli appartenenti alla Comunità della Scuola sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi ed alle regole stabilite nel Codice.

#### **Art. 16 -Disposizioni generali-**

1. Le disposizioni del Codice si applicano esclusivamente a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il Codice è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con decreto del Rettore. Può essere modificato con le medesime procedure seguite per la sua approvazione.
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale on line della Scuola.